



CITTÀ DI BATTIPAGLIA
- Provincia di Salerno -
Medaglia d'argento al merito civile
SETTORE EDUCATIVO E SOCIO-CULTURALE
UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE – SEZIONE 1
Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677416
Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

NIDO D'INFANZIA COMUNALE - VIA C. TURCO

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE/CONTRATTO
DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO
PER GLI ANNI EDUCATIVI
DAL 2018 AL 2023**

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e bambine in età compresa tra zero e tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e per la garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Esso può funzionare ed essere organizzato con modalità diversificate, in riferimento ai tempi di apertura, alla ricettività, ferma restando l'elaborazione di un progetto pedagogico specifico in corrispondenza del modulo organizzativo elaborato dal soggetto gestore.

In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, il nido d'infanzia può essere a tempo pieno, a tempo parziale a tempo prolungato.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato contempla le norme che regolano i rapporti tra il Comune di Battipaglia e il concessionario del servizio di gestione del nido d'infanzia e prevede:

1. La gestione del nido d'infanzia comunale per un numero complessivo di 30 posti, in regime di concessione. Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, il servizio di nido d'infanzia, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido stesso.
2. La messa a disposizione, da parte del Comune, della struttura, già destinata a tale finalità, posta in via C. Turco. Il suddetto immobile dovrà essere destinato allo svolgimento, nel rispetto della relativa normativa di settore, di quanto previsto nel presente capitolato/contratto e nel progetto proposto in sede di gara, di un servizio di nido d'infanzia e di altri eventuali servizi educativi integrativi/aggiuntivi, in conformità con le leggi vigenti in materia. A disposizione del soggetto concessionario, vengono messi anche gli arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche, di cui all'elenco allegato alla nota prot. 56529 del 11.08.2017, integrata con nota prot. 81971 del 20.11.2017 e con nota prot. 33237 del 19.04.2018, tutte redatte dal Settore Tecnico. Il concorrente prenderà materialmente visione degli arredi, dei materiali e delle attrezzature esistenti durante il sopralluogo obbligatorio e ne terrà conto in sede di formulazione dell'offerta. Il materiale, attualmente in dotazione al nido d'infanzia, risulterà da apposito verbale redatto dalle parti al momento della consegna dell'immobile e dalle stesse sottoscritto. Tale materiale deve essere custodito e gestito con la diligenza del buon padre di famiglia e verrà restituito, al termine della gestione, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il naturale deterioramento. L'immobile e i suddetti arredi rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Battipaglia e, pertanto, non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in caso di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario;
3. La fornitura, con oneri a carico del concessionario, degli ulteriori arredi, necessari ad assicurare una perfetta efficienza, funzionalità del nido d'infanzia e degli altri servizi proposti in sede di gara, secondo le caratteristiche costruttive e la qualità degli arredi

indicate nell'elenco descrittivo del Settore Tecnico (prot. 48217 del 05.07.2017). Al termine della concessione, gli arredi di cui al presente punto, acquistati dal concessionario, rimarranno di sua esclusiva proprietà e nulla sarà dovuto dal Comune per il loro uso/deterioramento;

4. L'eventuale disponibilità del concessionario a concedere la proprietà di tali arredi al Comune, al termine della concessione, costituisce elemento di cui tener conto in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. Il pagamento del canone per la concessione dell'immobile, pari ad € 12.000,00 annuali, nel primo anno, dovrà essere versato prima della sottoscrizione del contratto, per gli anni successivi, ad ogni scadenza dei dodici mesi. Il canone è soggetto annualmente a variazione secondo la rivalutazione ISTAT (indice FOI).

ART. 3 – DURATA

La durata dell'appalto copre il periodo dal 15 settembre 2018 al 31 luglio 2023, al fine di consentire al concessionario la gestione del servizio nido d'infanzia per 5 anni educativi, con decorrenza da settembre (per il primo anno dal 1 ottobre 2018). A tal fine, la struttura dovrà essere consegnata al concessionario entro il 15 settembre dell'anno 2018, previa sottoscrizione del contratto o autorizzazione sotto riserva di legge. In occasione della consegna dell'immobile, il Settore Tecnico dovrà rendere disponibili al concessionario tutti i documenti di cui è in possesso, quale proprietario dell'immobile, necessari per consentire al concessionario stesso di richiedere l'autorizzazione al funzionamento secondo la normativa vigente.

ART. 4 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del nido d'infanzia consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione comunale, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario ecc..) viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato/contratto, avviate e da avviare, come specificato nel prospetto che segue:

retta pro capite per tempo pieno € 20,54 x 22 gg = € 451,88 x 30 bambini x 11 mesi x 5 anni = € 745.602,00.

Ne consegue che l'importo presunto del contratto, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione aggiudicatrice, essendo subordinato a circostanze non prevedibili, ammonta ad € 745.602,00, escluso IVA, per cinque anni.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, RICETTIVITA' ED ORARI

Il servizio di nido d'infanzia si conforma alla normativa vigente, rientra nel sistema integrato di educazione e di istruzione e garantisce ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Si pone, inoltre, come strumento di conciliazione

tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici.

Il nido d'infanzia potrà avere una capienza massima di 30 posti, ripartiti tra i diversi reparti, nel seguente modo:

- reparto lattanti in età 0 – 12 mesi: 6 posti;
- reparto semidivezzi in età 12 – 24 mesi: 12 posti;
- reparto divezzi in età 24 - 36 mesi: 12 posti;

In relazione alle necessità e, compatibilmente con la conformazione della struttura, è possibile modificare la ripartizione dei posti tra lattanti e divezzi, previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ove necessarie.

Il nido d'infanzia garantisce l'apertura a tempo pieno, con orario di apertura pari alle 8 ore giornaliere, e a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere. Garantisce, altresì, l'apertura a tempo prolungato, con orario superiore alle 8 ore e, comunque, non superiore alle 10 ore.

L'orario di permanenza dei minori presso il nido d'infanzia, infatti, non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

Il Nido d'infanzia garantisce l'apertura per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari:

- tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 15,30 (pasto e spuntino);
- tempo parziale antimeridiano: dalle ore 7,30 alle ore 12,00 (spuntino);
- tempo parziale pomeridiano: dalle ore 13,00 alle ore 17,30 (spuntino);
- tempo prolungato: dalle ore 7,30 alle ore 17,30 (pasto e spuntini).

Deroghe e variazioni agli orari ed ai giorni di apertura saranno oggetto di apposita valutazione da parte del competente ufficio e potranno essere effettuate solo qualora non incidano in modo sostanziale sull'oggetto della concessione e siano previamente condivise dal concessionario.

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per 47 settimane di apertura minima. Per l'anno 2018, il servizio sarà attivato dal 1° ottobre 2018 per consentire al concessionario di porre in essere i necessari adempimenti organizzativi e burocratici, preliminari all'apertura della struttura.

Potranno essere previsti dal gestore servizi aggiuntivi ed integrativi, con rette definite autonomamente dal concessionario, al di fuori dell'orario del nido d'infanzia disciplinato dal presente articolo, in particolare per quanto attiene il prolungamento oltre le ore 17.30.

Il servizio di nido d'infanzia non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 6 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a garantire:

- a) il servizio di gestione del nido d'infanzia, comprese le spese per il personale. Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività: attività di programmazione (con elaborazione del piano annuale), documentazione, valutazione, formazione ed

- aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione Comunale ed i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- b) la fornitura, con oneri a carico del concessionario, degli ulteriori arredi, necessari ad assicurare una perfetta efficienza, funzionalità del nido d'infanzia;
 - c) la gestione dei servizi aggiuntivi ed integrativi, proposti in sede di gara, comprese le spese per il personale e gli eventuali arredi/materiali necessari, con introito delle relative rette, fissate autonomamente;
 - d) l'assistenza educativa, secondo il progetto educativo e pedagogico, di cui all'articolo successivo del presente Capitolato e in base alle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Amministrazione Comunale;
 - e) l'intero complesso concernente la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti (pasto principale ovvero adeguati all'età del minore e spuntini) secondo apposito menù da sottoporre all'approvazione della competente ASL. Sono a carico del concessionario, l'approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie all'espletamento del servizio di refezione. L'utilizzo di derrate alimentari biologiche costituisce elemento di cui tener conto in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) la cura dell'igiene del minore mediante l'impiego di materiale idoneo e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dal concessionario, con esclusione dei pannolini che dovranno essere forniti dalle famiglie;
 - g) la pulizia dei locali (secondo le modalità previste nell'art. 12 delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo modalità tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e dagli educatori);
 - h) l'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, compreso il rinnovo del materiale attualmente presente;
 - i) la fornitura del materiale di consumo per le normali attività del nido, compresi salviette, lenzuolini, copertine e bavaglino, anche di tipo monouso;
 - j) le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle attrezzature;
 - k) La stipula dei contratti per Utenze e tributi comunali;
 - l) le spese per il riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, telefono, tassa rifiuti e riparazione delle attrezzature e dei macchinari esistenti;
 - m) il servizio di lavanderia e stireria ai sensi della normativa vigente;
 - n) la pulizia dell'area verde esterna, comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba, comunque non inferiori a sei annuali, e di sistemazione delle bordure;
 - o) le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio che i bambini frequentanti il nido d'infanzia e i servizi aggiuntivi ed integrativi, sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;
 - p) la gestione informatizzata dei dati relativi alla concessione secondo quanto indicato nell' art. 14, compresa, a proprio rischio e spese del concessionario, la riscossione delle rette anticipate mensili secondo le norme previste dal regolamento comunale del nido d'infanzia e le rette fissate autonomamente per i servizi aggiuntivi ed integrativi;

- q) l'attività amministrativa riferita a tutte le attività descritte nel presente capitolato/contratto, con particolare riferimento alla trasmissione mensile dei registri di presenza degli utenti, con specificazione di quelli che beneficiano della tariffa agevolata, la tipologia di orario fruito, l'avvenuto pagamento della quota di contribuzione mensile anticipata. In tale attività rientra anche la gestione delle morosità, riscossione coattiva degli insoluti, comunicazioni al Comune di dimissioni volontarie/decadenza/dimissioni d'ufficio, nei casi previsti dal vigente regolamento in materia;
- r) la tenuta ed il costante aggiornamento di apposita carta dei servizi;
- s) l'assistenza ai bambini portatori di handicap o con particolari bisogni;
- t) l'esecuzione di tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra il Comune di Battipaglia e la Prefettura/U.T.G. di Salerno, approvato con Delibera Commissariale n. 101 del 28 maggio 2009, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- u) ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Battipaglia.

ART. 7 – PERSONALE

All'interno del nido d'infanzia operano le figure educative e gli operatori ausiliari in numero e rapporto non inferiore alla misura minima prevista dalla normativa vigente in materia. L'organico offerto dal concessionario è dimensionato in base al numero ed alla tipologia (lattanti/semidivezzi/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare, altresì, le disposizioni contenute nella legge 107/2015 detta “la buona scuola” e norme correlate nazionali e regionali in vigore.

Il personale educativo, distinto in coordinatore e figure professionali appartenenti ai diversi livelli, dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente (si fa riferimento, in particolare, oltre che alla normativa statale, anche al catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R. 11/20077 e ss.mm.ii., come aggiornato, con DGRC 490 del 21.10.2015 (BURC 8 dell'8.02.2016).

Per il personale ausiliario occorre o una specifica qualifica o una documentata esperienza per lo svolgimento delle mansioni previste.

Il coordinatore assolve le funzioni di coordinamento ed è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal Comune e dall'Ufficio di Piano territorialmente competenti, dalla Regione Campania, e rende ogni informazione richiesta dalle Autorità competenti in materia di minori. Il coordinatore deve garantire una presenza di almeno 12 ore settimanali.

Tale figura definisce il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai permessi e congedi, aggiorna le presenze, in ingresso e in uscita, e assenze dei bambini, su apposito registro informatico messo a disposizione dal gestore, predispone l'ordine del materiale necessario al funzionamento del servizio, intrattiene rapporti costanti con i genitori e con l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare i servizi.

Tutto il personale di cui sopra, concorre, attraverso la programmazione, alla realizzazione

delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore, secondo le finalità previste dal presente capitolato.

Le attività del nido si fondano sul lavoro collegiale di tutti gli operatori assegnati, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

Il personale assente deve essere tempestivamente sostituito per garantire un adeguato rapporto educatori/bambini.

Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla tutela dei dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria funzione, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs 196/2003 e norme sopravvenute.

Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e di formazione per la crescita professionale, nell'ottica di un percorso di ricerca e progettualità permanente, compresi quelli inerenti la sicurezza sul lavoro in orari extra servizio, con oneri a carico del gestore. A tal proposito il gestore dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Entro il 31 luglio di ogni anno (a decorrere dal 2019), il gestore dovrà presentare al Settore Educativo e Socioculturale il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno.

Tutti gli operatori dovranno esibire il tesserino personale di riconoscimento.

Il gestore si impegna a rispettare, per il personale impiegato nelle varie attività, le norme legislative in vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto, responsabile e rispettoso.

I nomi degli operatori, le rispettive qualifiche, le mansioni, i curriculum e i certificati del casellario giudiziario dovranno essere comunicati per iscritto al Settore Educativo e Socioculturale, non oltre cinque giorni dall'inizio del servizio stesso, così come qualsiasi variazione degli stessi. Il concessionario, si impegna, altresì, a trasmettere, prima dell'inizio delle attività del nido, per tutti gli operatori che svolgono attività professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con i minori, il certificato penale antipedofilia.

L'Ente ha la facoltà, previa comunicazione, in via riservata al legale rappresentante del concessionario, di richiedere la sostituzione del personale che, per qualsiasi motivo, non fosse ritenuto idoneo alle mansioni affidategli.

ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

Il concessionario si impegna ad assumere, in via prioritaria, i lavoratori che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta. Tale impegno diventa cogente nel caso in cui il concessionario debba procedere a nuove assunzioni, sempre che non risulti lesivo della libertà d'impresa.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il gestore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri addetti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62.

Il contratto sarà automaticamente risolto, in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato codice di comportamento.

ART. 10 - ALTRO PERSONALE

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere previsto, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente del gestore in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto della normativa vigente, con la previsione di adeguata copertura assicurativa. Anche tale personale dovrà essere in possesso del certificato penale antipedofilia.

ART. 11 - NORME ALIMENTARI

Il servizio di refezione è assicurato dal soggetto gestore, utilizzando la cucina interna al nido d'infanzia. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione e rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

Per i bambini sino all'anno di età, si seguono le normali regole di svezzamento, dopo i 12 mesi si servono piatti cucinati sulla base di un menu' predisposto dal gestore, approvato dall'azienda Sanitaria Locale, secondo le procedure previste della normativa vigente, e trasmesso al Comune.

I menu' sono distinti in menu' estivo e menu' invernale. E prevedono, oltre al pasto principale, uno spuntino mattutino ed uno pomeridiano, in relazione al tempo di frequenza.

Per i bambini con particolari problemi alimentari, sono seguite le diete indicate dal competente servizio ASL o Pediatra di Base, su espressa richiesta inoltrata dalla famiglia al concessionario. Nel caso di motivazioni di carattere religioso, sarà sufficiente la richiesta della famiglia.

In nessun caso possono essere consumati cibi e bevande portati da casa.

Il concessionario deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e deve inoltre procedere all'esecuzione delle analisi, con costi a suo completo carico.

ART. 12 - PULIZIA DEI LOCALI

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte, con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. La pulizia, i cui prodotti sono a totale carico del concessionario, comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati, salvo interventi dettati dalla necessità e l'urgenza:

a) Interventi giornalieri:

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc...) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli

accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;

- lavaggio e igienizzazione della sala refezione, dei piatti, posate, bicchieri, bavaglini ed asciugamani se non monouso;
- svuotamento cestini, portacarte, ecc. in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.) che dovranno essere forniti dal concessionario;
- trasporto al punto di raccolta differenziata di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
- spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi: quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc...;
- pulizia giocattoli;
- apertura, areazioni e custodia dell'edificio sede del nido d'infanzia;
- sorveglianza porte di accesso;

b) Interventi quindicinali

- deragnatura pareti e soffitti;
- lavaggio e pulizia pareti piastrelate;
- manutenzione alle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei;
- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;

c) Interventi mensili

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc...;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
- pulizia dei battiscopa.

d) Interventi annuali

- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle controsoffittature insistenti sui locali oggetti del servizio e di eventuali tendaggi.

Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo compresa l'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO

Gli elementi guida a cui il concessionario dovrà attenersi per la stesura e la presentazione del progetto educativo sono i seguenti:

1. Linee psico-pedagogiche.

I servizi devono identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico-educativa prevedendo, quindi, riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

2. Progetto educativo e Piano organizzativo.

Il progetto deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai

bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini. Il progetto deve garantire il coinvolgimento di tutti gli attori che, a diverso titolo, ruotano intorno al minore contribuendo alla sua crescita ed al suo sviluppo psicofisico.

In quest'ottica, rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative ed i presidi sociali e sanitari del territorio.

Il servizio deve, quindi, caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori, nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e, infine, per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Il nido deve, quindi, configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e, pertanto, sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psicofisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; il piano di attività deve saper dosare momenti di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione, organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti. Il progetto deve tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire:

- il benessere e lo sviluppo psicofisico dei bambini;
- lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona;
- il pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale;
- la solidarietà, l'eguaglianza di opportunità, l'integrazione delle diverse culture.

Il progetto dovrà essere articolato con il contesto esistente (precise indicazioni dei soggetti, dei destinatari, delle modalità e quantità) e presentare fondati principi di attuabilità. Non verranno valutate proposte di generica definizione.

3. Indicazioni metodologico/educative

- L'inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e il coordinatore della struttura;
- L'area gioco è strutturata in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi;
- Il nido offre punti costanti di riferimento (Educatrice – attività/momenti/spazi) che diano sicurezza al bambino;
- Il coordinatore gestisce direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative;
- il responsabile amministrativo, ove diverso dal coordinatore, gestisce tutta la parte amministrativa richiesta nel presente capitolato, e tutta l'attività prevista nell'articolo dedicato al personale.

L'attività viene realizzata sulla base di un progetto educativo che annualmente verrà aggiornato dal coordinatore, di una programmazione educativa, di un piano operativo, che prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione della documentazione, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Il personale cura l'attuazione del progetto educativo, approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione del coordinatore.

Per la gestione operativa di tali funzioni il concessionario si impegna a collaborare con il Comune:

- a) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- b) applicando le direttive assunte dall'Amministrazione nei confronti degli utenti. Il concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l'utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.01.2012;

Nel caso di inserimento di bambini disabili, il concessionario deve assicurare la presenza di idoneo personale per l'intero periodo di presenza del minore nella struttura.

Per ciascun bambino portatore di handicap grave, certificato ai sensi della Legge 104/1992 dal servizio di Neuropsichiatria dell'ASL, il concessionario incrementa, con oneri a proprio carico, il personale addetto, in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

Nel caso di inserimento di bambini stranieri, il concessionario deve assicurare la presenza di uno o più mediatori culturali.

Art. 14 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Il concessionario deve garantire la gestione informatizzata dei dati inerenti la concessione e, in particolare:

1. gestione dell'anagrafica relativa agli utenti del servizio;
2. registrazione presenze quotidiane, con relativo orario di ingresso e di uscita del bambino ed annotazione di eventuali situazioni relative alla situazione psicofisica del minore degne di segnalazione ai genitori;
3. calcolo mensile e riscossione anticipata della retta, secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia;
4. gestione dei solleciti e del recupero delle morosità;
5. segnalazione delle situazioni che possono comportare le dimissioni volontarie, la decadenza e le dimissioni d'ufficio dal nido d'infanzia.

Il sistema informatizzato proposto, dovrà consentire la gestione dell'intero ciclo del servizio facente capo al concessionario in modo da:

- a) rendere più diffuse, semplici e veloci le procedure per il pagamento delle rette anche mediante RID Bancario, modalità on line, app, ecc...;
- b) permettere un costante e continuo flusso di informazioni verso l'Amministrazione Comunale, anche consentendo al personale di quest'ultima l'accesso ai dati acquisiti;
- c) garantire la tutela della privacy delle famiglie riguardo ai dati sensibili (sanitari, religiosi, fasce di reddito, ecc.) con particolare attenzione nelle fasi di pagamento;
- d) consentire l'elaborazione di dati statistici utili per la gestione del servizio;
- e) incentivare l'utilizzo di procedure informatiche, soprattutto per le comunicazioni con le famiglie quali mail, internet o sms.

ART. 15 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, nonché i relativi oneri sono a carico del concessionario, che ne sarà il solo responsabile.

Il concessionario solleva l'Ente, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o danni di ogni genere che potessero accadere nello svolgimento delle mansioni connesse al servizio e così pure per i danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere gli utenti.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli impianti ed avvertire il proprio personale dei rischi connessi.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il gestore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, una adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1. Responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Battipaglia ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a qualsiasi attività svolta nella struttura oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro;
2. Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e € 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00) per persona.
3. Infortuni che possono colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:
 - a) Morte € 70.000 (settantamila/00);
 - b) Invalidità permanente € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - c) Rimborso spese di trasporto € 600,00 (seicento/00) per sinistro;
 - d) Rimborso spese mediche € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per sinistro;
 - e) Cure dentarie € 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro;
 - f) Lenti ed occhiali € 600,00 (seicento/00) per sinistro.
4. Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili ed altri beni dati in concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00).

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dal concessionario.

Le polizze devono prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi e di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti.

Tutte le polizze richieste e le eventuali variazioni o appendici, sono trasmesse al Comune, prima della sottoscrizione del contratto o prima dell'avvio del servizio sotto riserva di legge. La mancata presentazione delle polizze e dei relativi rinnovi, comporta la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

ART. 16 - DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE

Con riferimento all'art. 26 del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre, al momento, l'elaborazione del "Duvri".

Il concessionario ha l'obbligo di redigere e presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

ART. 17 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini della presente concessione il datore di lavoro, titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del predetto Decreto Legislativo, è individuato nel legale rappresentante del concessionario.

Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva idonea a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a prevenire situazioni di pericolo.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONI VARIE

Il concessionario, prima dell'avvio del servizio e, comunque prima dell'inizio dell'anno educativo 2018/2019, dovrà provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie, ivi compresa l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, agli organi competenti ed effettuare le eventuali comunicazioni inerenti l'espletamento dell'intera attività richiesta nel presente capitolato e proposta nell'offerta di gara. A tal fine il Settore Tecnico del Comune, dovrà procedere alla consegna dell'immobile e degli arredi in esso contenuti, entro il 15.09.2018.

ART. 19 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E PROGETTO DIDATTICO

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno (25 settembre, solo per l'anno 2018), il concessionario predispose la programmazione annuale e la trasmette al Settore Educativo e Socioculturale, che ha la facoltà di chiedere, motivatamente, al gestore eventuali modifiche. Il coordinatore, con la collaborazione del personale, presenta la programmazione annuale e il progetto educativo ai genitori del nido, in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo. Nell'ultimo periodo del percorso scolastico, il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che il concessionario deve trasmettere per iscritto al Settore Educativo e Socioculturale, la prima nel mese di dicembre, la seconda nel mese di giugno.

ART. 20 - RENDICONTO

Entro il mese di settembre, il concessionario presenta al Settore Educativo e Socioculturale il rendiconto gestionale ed economico dell'anno precedente, coincidente con il periodo settembre/luglio corredato di adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. Del rendiconto, risponde ad ogni effetto, il legale rappresentante del concessionario. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazione, eseguire controlli. Il Comune, senza aggravio di spesa per il concessionario, potrà predisporre dei parametri obiettivo da realizzarsi a cura di quest'ultimo.

A garanzia del pagamento delle utenze e dei tributi, il gestore dovrà trasmettere, insieme al rendiconto, la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.

ART. 21 - SERVIZI AGGIUNTIVI ED INTEGRATIVI

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali, ove espressamente previsti dalla normativa vigente. I servizi aggiuntivi ed integrativi, che in ogni caso non potranno rivolgersi a minori di età superiore a 11 anni, nella fattispecie e a titolo esemplificativo, possono essere:

- nido estivo/ estate bimbi, da attuarsi durante il mese di agosto;
- pre e post nido (prima delle ore 7.30 e dopo le ore 17.30);
- nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena;
- ludoteca dell'infanzia;
- spazio bambini e bambine;
- centro per i bambini e le famiglie.

I servizi aggiuntivi ed integrativi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizi di nido d'infanzia dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì e nel mese di agosto. Non potranno, in alcun modo sovrapporsi agli orari del nido d'infanzia.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi ed integrativi (non soggetti necessariamente a riduzione in relazione all'ISEE), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e trasmesse per la presa d'atto. Le iscrizioni e le rette per gli eventuali servizi aggiuntivi ed integrativi, saranno introitate direttamente dal concessionario e rimangono nella sua assoluta disponibilità. Per lo svolgimento delle suddette attività, il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi ed integrativi, saranno a carico del gestore.

Il gestore, annualmente, entro al massimo il 31 luglio di ogni anno (25 settembre 2018), sarà tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale un programma dettagliato delle diverse

tipologie di offerta del servizio, delle modalità adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta, a consuntivo annuale (ove per anno, si intende sempre l'anno educativo).

ART. 22 - FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione è finanziato mediante riscossione diretta delle rette, da parte del concessionario. Il rapporto di concessione prevede che l'importo per l'attività di gestione del nido d'infanzia consista, esclusivamente, nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto, il concessionario provvederà a recuperare, direttamente dagli utenti, la retta del nido, solamente per la quota al netto di eventuali riduzioni concesse dal Comune e a seguito ribasso, oltre le quote per i servizi aggiuntivi ed integrativi (previsti all'art. 20), fissate autonomamente dal concessionario.

Il sistema tariffario del servizio di nido d'infanzia prevede l'applicazione della tariffa massima, stabilita in relazione al costo effettivo del servizio, a tutti coloro che avranno un valore ISEE superiore al limite stabilito con apposito atto, e di tariffe ridotte, a tutti gli utenti che avranno il valore ISEE inferiore a tale limite.

A ristoro della minore entrata, derivante dalle rette ridotte sulla base del valore ISEE e a seguito ribasso, il concessionario avrà diritto ad un prezzo/contributo, calcolato sulla base di una media tra le minori entrate del concessionario, differenziata a seconda dell'orario di fruizione del servizio (a tempo pieno, parziale e prolungato).

Tale prezzo/contributo, posto a base di gara, sarà corrisposto al concessionario solo per gli utenti che fruiscano di una retta agevolata, in relazione alle effettive presenze.

L'Ente si impegna a trasferire al concessionario tale prezzo/contributo, entro 30 giorni dalla presentazione dei registri di presenza mensile e relativa fattura.

Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara). La fattura dovrà essere intestata al Comune e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di Credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, potrà sospendere il pagamento al concessionario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà del concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Prima di procedere al pagamento delle somme dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio, da parte del Comune, del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 23 - CONTRIBUTO/PREZZO DOVUTO AL CONCESSIONARIO

A ristoro della minore entrata, derivante dalle rette ridotte sulla base del valore ISEE, il concessionario avrà diritto ad un prezzo/contributo, calcolato sulla base di una media tra le minori entrate del concessionario, differenziata a seconda dell'orario di fruizione del servizio (a tempo pieno, parziale e prolungato).

Il prezzo/contributo posto a base di gara, è stato calcolato sulla base di una media tra le minori entrate del concessionario (su tre delle quattro fasce del reddito ISEE), differenziata a seconda dell'orario di fruizione del servizio (a tempo pieno, parziale e prolungato), come

riportato nel seguente prospetto:

Reddito ISEE nucleo familiare	Tempo Parziale – retta giornaliera (ore 4,30)	Tempo Pieno – retta giornaliera (ore 8)	Tempo prolungato – retta giornaliera (ore 10)
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 4,00 (22 gg. = € 88,00)	€ 6,50 (22 gg. = € 143,00)	€ 8,00 (22 gg. = € 176,00)
	Minore Entrata € 5,20	Minore Entrata € 9,90	Minore Entrata € 12,54
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	€ 5,60 (22 gg. = € 123,20)	€ 9,00 (22 gg. = € 198,00)	€ 11,00 (22 gg. 242,00)
	Minore Entrata € 3,60	Minore Entrata € 7,40	Minore Entrata € 9,54
Da € 6.000,01 a € 13.500,00	€ 7,60 (22 gg. = € 167,20)	€ 13,50 (22 gg. = € 297,00)	€ 15,40 (22 gg. 338,80)
	Minore Entrata € 1,60	Minore Entrata € 2,90	Minore Entrata € 5,14
oltre € 13.500,01	€ 9,20 (22gg = € 202,40)	€ 16,40 (22 gg = € 360,80)	€ 20,54 (22gg = € 451,88)
prezzo/contributo posto a base di gara, a ribasso, calcolato in media	€ 3,47	€ 6,73	€ 9,07

Il ribasso in quota percentuale, offerto dal soggetto partecipante, concorre unitamente ad altri elementi predeterminati, a **determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa**.
Il ribasso in quota percentuale sarà applicato a ciascun prezzo contribuito calcolato in media.

ART. 24 - SUB CONCESSIONE – CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

Sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto.

ART. 25 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune competono:

1. determinazione delle tariffe annuali in relazione al valore ISEE del nucleo familiare;
2. raccolta delle domande di iscrizione e determinazione in merito alle richieste di agevolazione tariffaria, attraverso il calcolo della quota contributiva dovuta in base alla fascia ISEE di appartenenza del richiedente;

3. elaborazione della graduatoria secondo il regolamento comunale, per n. 30 utenti;
4. trasmissione al concessionario dell'elenco dei bambini ammessi;
5. il versamento di un prezzo/contributo posto a base di gara, a ribasso, calcolato sulla base di una media tra le minori entrate del concessionario (su tre delle quattro fasce di reddito ISEE), differenziata a seconda dell'orario di fruizione del servizio (a tempo pieno, parziale e prolungato) e calcolato in relazione alle effettive presenze;
6. l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra il Comune di Battipaglia e la Prefettura/U.T.G. di Salerno, approvato con Delibera Commissariale n. 101 del 28 maggio 2009, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
7. la messa a disposizione, nello stato di fatto in cui si trovano, delle attrezzature esistenti alla data di inizio della concessione e di cui ai richiamati elenchi redatti dal Settore Tecnico.

Il Comune può disporre, in qualunque momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- a) l'osservanza degli adempimenti previsti nel presente capitolato/contratto, nell'offerta tecnica proposta in sede di gara e nelle disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato;
- b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Il personale comunale incaricato ha accesso ai locali in ogni momento, evitando comunque interferenze con lo svolgimento delle attività, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario.

Il concessionario agevolerà ogni controllo svolto dai competenti organi sanitari, ai fini della verifica del rispetto delle normative igienico - sanitarie.

Il personale del concessionario deve consentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

ART. 26 - UTENTI

Possono essere iscritti al nido d'infanzia i bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi, residenti nel Comune di Battipaglia, saranno accolti anche bambini non residenti dopo l'esaurimento delle richieste dei residenti. Nei nidi comunali trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazioni di handicap. Per i bambini apolidi, nomadi o stranieri, privi di residenza, l'assegnazione al nido avviene sulla base della temporanea dimora (comunque non inferiore all'anno).

ART. 27 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, redatta su apposito modello, deve essere presentata direttamente al competente ufficio del Comune di Battipaglia, da uno dei due genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale e dalle gestanti al settimo mese di gravidanza.

Le domande devono essere presentate, di norma, secondo modalità e tempi analoghi a quelli stabiliti dal MIUR per le iscrizioni nelle scuole dell'Infanzia, e comunque non oltre il 30 marzo di ogni anno (tale termine è oggetto di deroga per il primo anno).

Le domande pervenute oltre i termini e nel corso dell'anno, di norma, saranno accolte dopo l'esaurimento della graduatoria di coloro che hanno prodotto istanza nei termini previsti e

sulla base della disponibilità dei posti.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto della domanda di iscrizione e mantenuti nel corso dell'anno scolastico.

Il modello di domanda dovrà contenere le dichiarazioni di responsabilità ex artt.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in ordine al possesso dei requisiti che danno diritto ai punteggi per la formulazione della graduatoria.

Solo in caso di liste di attesa inferiori a 5 bambini è possibile presentare domanda di ammissione anche negli altri mesi dell'anno. Le domande verranno inserite in coda alla graduatoria, secondo l'ordine di arrivo e senza assegnazione di punteggio.

Per una migliore integrazione del bambino, le ammissioni alla prima frequenza dovranno essere concordate direttamente con la direzione del nido che potrà stabilire un breve periodo di frequenza a tempo parziale (cosiddetto "inserimento"), non superiore a 15 giorni con retta mensile calcolata al 50%. Qualora il bambino prosegua nella frequenza, il genitore dovrà completare il pagamento dell'ulteriore 50% della retta mensile, se dovuto, e versare la quota di iscrizione pari ad una retta mensile anticipata.

L'ammissione dei bambini, fino a max n. 30, avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal settore educativo e socioculturale, secondo i criteri definiti nel vigente regolamento per il funzionamento del nido d'infanzia comunale.

In caso di ritiro dei bambini, il Comune provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

I minori, ammessi dal Comune al nido d'infanzia, hanno diritto ad agevolazioni sulla quota di frequenza in relazione alla fascia ISEE di appartenenza. Le rette sono determinate dall'Amministrazione Comunale, oltre che in relazione al reddito ISEE, anche in relazione alle fasce orarie di fruizione del servizio (tempo pieno, tempo parziale, tempo prolungato), dal lunedì al venerdì, con esclusione del mese di agosto, qualora attivato dal gestore.

Le quote accessorie (per i servizi aggiuntivi ed integrativi previsti nell'articolo 21), sia mensili fisse che giornaliere variabili sulla presenza effettiva, rimangono invariate per tutti gli utenti, indipendentemente dalla fascia di compartecipazione ISEE di appartenenza, e vengono stabilite direttamente dal gestore con presa d'atto da parte del Comune.

Per la gestione dei servizi aggiuntivi e integrativi, assegnati alla libera gestione, il concessionario, oltre a sostenere l'onere per l'integrazione degli arredi, rilascio di eventuali autorizzazioni, dovrà gestire autonomamente, le iscrizioni e le ammissioni, garantendo comunque sempre la priorità per i residenti del comune.

Il concessionario è tenuto, altresì, ad attenersi ai criteri per l'accreditamento del servizio e per il rilascio dei voucher per la prima infanzia, previsti dalla vigente normativa.

ART. 28 - RETTE ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Per l'anno educativo 2018/2019 la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 250 del 20/11/2017, ha fissate le rette per la frequenza dei nidi d'infanzia comunali, differenziate in considerazione del reddito ISEE, ed a seconda dell'orario di fruizione del servizio (a tempo pieno, parziale e prolungato), secondo quanto di seguito riportato:

Reddito ISEE nucleo familiare	Tempo Parziale – retta giornaliera (ore 4,30)	Tempo Pieno – retta giornaliera (ore 8)	Tempo prolungato – retta giornaliera (ore 10)
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 4,00 (22 gg. = € 88,00)	€ 6,50 (22 gg. = € 143,00)	€ 8,00 (22 gg = € 176,00)
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	€ 5,60 (22 gg. = € 123,20)	€ 9,00 (22 gg. = € 198,00)	€ 11,00 (22 gg. 242,00)
Da € 6.000,01 a € 13.500,00	€ 7,60 (22 gg. = € 167,20)	€ 13,50 (22 gg. = € 297,00)	€ 15,40 (22 gg. 338,80)
oltre € 13.500,01	€ 9,20 (22gg = € 202,40)	€ 16,40 (22 gg = € 360,80)	€ 20,54 (22gg = € 451,88)

Le rette, differenziate in relazione alle fasce di reddito ISEE e in relazione alla tipologia di orario, vengono poste a base d'asta e costituiscono elemento quantitativo ai fini della valutazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Il concessionario percepirà direttamente le rette, dagli utenti, come rideterminate, a seguito del ribasso unico offerto in sede di gara. Tale ribasso sarà applicato a tutte le rette, a prescindere dalla fascia di reddito ISEE di appartenenza.

ART. 29 - NORME DI RELAZIONE

Il concessionario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile unico della concessione/responsabile amministrativo, se persona diversa dal Coordinatore, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso. Quest'ultimo, sempre se diverso dal coordinatore, dovrà essere reperibile durante gli orari di espletamento del servizio, mediante numero di cellulare e mail. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al Coordinatore/responsabile unico della concessione si considera come effettuata al concessionario.

Il Settore Educativo e Socioculturale è l'interlocutore istituzionale del concessionario, al quale quest'ultimo dovrà rivolgersi per qualsiasi esigenza relativa alla concessione. Tale Settore richiederà l'eventuale intervento degli altri Settori/Uffici Comunali (es. Settore Tecnico), ove necessario, e l'intervento dell'Amministrazione Comunale, ove si tratti di problematiche non risolvibili facendo ricorso ad un'attività discrezionale vincolata.

ART. 30 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità, in corso di esecuzione e finale, verrà svolta secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

ART. 31 – INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inadempienze, non conformità o irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel contratto ed agli impegni assunti in sede di gara, il Settore Educativo e Socioculturale invierà al concessionario comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni.

Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di otto giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi a quanto richiesto entro il termine assegnato dal predetto Settore.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente capitolato/contratto, in materia di risoluzione, di cui all'art. 33, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo delle stesse nel termine assegnato, il Settore Educativo e Socioculturale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

1. per sostituzione, durante l'anno educativo, del personale, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite PEC) al Settore competente: la sanzione prevista è di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione;
2. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione;
3. per negligenza, constatata del concessionario, da cui sia derivata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
4. per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
5. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;
6. per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato, del contratto, degli impegni assunti in sede di gara e/o per mancato rispetto di norme igienicosanitarie, relative alla privacy o di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell'addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di inadempimento accertato, il Settore Educativo e Socioculturale emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate.

ART. 32 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità potrà essere compensato con la cauzione definitiva. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

ART. 33 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inosservanza grave da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato/contratto e degli obblighi assunti in sede di gara, il Settore Educativo e Socioculturale inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano o notificata a mezzo messi o via PEC.

La concessione potrà essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del codice civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile:

1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis, cp 319 ter, cp 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp”;
2. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
3. mancata sostituzione del personale;
4. revoca o sospensione dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;
5. revoca del provvedimento di accreditamento;
6. violazione dell'obbligo di permettere al Settore Educativo e Socioculturale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
7. danni a impianti, beni e/o attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamenti dolosi o colposi del concessionario, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità della struttura;
8. inosservanza del divieto di sub-concessione;
9. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di concordato preventivo a carico del concessionario; (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

10. sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;
11. funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente capitolato/contratto e/o offerti in sede di gara;
12. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di quindici giorni dalla richiesta da parte del Settore Educativo e Socioculturale.

In caso di risoluzione della concessione per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto secondo quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto, che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od ecceputa, sono a carico del concessionario.

ART. 35 - RIMBORSO SPESE DI GARA E PER ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA

Sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le seguenti spese:

1. l'importo pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
2. le spese di pubblicazione, come quantificate in sede di gara.

ART. 36 - GARANZIE DI ESECUZIONE

Il concessionario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula della concessione, dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni di cui all'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 nelle forme ammesse dalla legge.

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103, comma 5 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. da parte del Comune che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di apposita attestazione del direttore dell'esecuzione da cui risulti che l'esecuzione della concessione è avvenuta conformemente agli accordi vigenti tra le parti. Il direttore dell'esecuzione è tenuto a produrre tale attestazione entro 30 giorni dalla scadenza del rapporto di concessione.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il

concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 37 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e norme sopravvenute, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa il concessionario come responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e secondo la normativa vigente, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della concessione, impegnandosi a non utilizzarli alla cessazione dell'affidamento;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi nè diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di concessione. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso, dovranno essere restituiti all'Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e norme sopravvenute, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART. 38 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Salerno.

ART. 39 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle somme da parte degli utenti ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto delle disposizione del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

ART. 40 - DOMICILIO LEGALE

Il concessionario deve eleggere e mantenere per tutta la durata della concessione un domicilio presso il territorio del Comune di Battipaglia.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale o tramite

PEC, ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta al concessionario, dal Comune, si considererà fatta personalmente al legale rappresentante del concessionario. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo.

ART. 41 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Pannullo